



Campania

Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale

La Direzione regionale del Partito Democratico della Campania, riunitasi il giorno 4 dicembre 2018, approva il presente Regolamento per le procedure di elezione del Segretario regionale e dell'Assemblea regionale. Il presente Regolamento integra le norme previste dal Regolamento nazionale per il Congresso 2019.

Art. 1

Convocazione del Congresso regionale

1. La data di svolgimento delle primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale è fissata per **Domenica 3 Marzo 2019 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.**
2. Le riunioni di circolo, per la pre-selezione delle candidature, si dovranno svolgere dal **7 al 23 gennaio 2019;**
3. La pre-selezione si svolge sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario regionale e del confronto sulle relative linee politiche-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto

Art.2

Commissione regionale e Commissioni provinciali per il Congresso

1. La Commissione regionale per il Congresso, eletta dalla direzione regionale, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Nazionale, è integrata da un rappresentante di ogni candidato alla Segreteria regionale con solo diritto di parola.

2. Le Commissioni provinciali elette dalle direzioni provinciali, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Nazionale, sono integrate da un rappresentante di ogni candidato alla Segreteria regionale con solo diritto di parola.

Art. 3

Presentazione delle candidature alla carica di Segretario regionale

1. Le candidature alla carica di Segretario regionale vanno depositate alla Commissione regionale per il Congresso entro le **ore 16,00 di Venerdì 21 Dicembre 2018**.
2. Le candidature vanno sottoscritte da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale oppure da un numero di iscritti compresi tra i 150 e i 500 iscritti 2018 distribuiti in almeno tre province e accompagnate dalle linee politiche – programmatiche.
3. In caso di presentazione di un solo candidato non si svolge la pre-selezione tra gli iscritti e nel caso di presentazione di più liste le elezioni primarie avranno luogo ugualmente Domenica 3 marzo 2019.
4. Nel caso di presentazione di un numero di candidati pari o inferiore a tre, previa accettazione per iscritto da parte dei candidati, la Commissione regionale per il Congresso può decidere di non svolgere la pre-selezione.
5. La Commissione regionale per il Congresso cura la pubblicazione delle linee politiche-programmatiche e assicura uguale dignità e piena parità di diritti. L'ordine di presentazione delle candidature sarà definito attraverso un unico sorteggio regionale che varrà anche come ordine di illustrazione delle candidature e relative linee politiche-programmatiche nel corso delle riunioni di circolo.

Art. 4

Consultazione degli iscritti per il Segretario Regionale

1. Le Assemblee di Circolo, ad integrazione dell'articolo 4 del Regolamento nazionale e ai sensi dell'articolo 15 comma 5 dello Statuto Nazionale, hanno inizio con l'esposizione delle linee politiche e programmatiche collegate alle candidature a Segretario regionale per un tempo massimo di 10 minuti.

2. Nelle riunioni di Circolo, contestualmente al voto per le candidature a Segretario nazionale, si svolge il voto per le candidature a Segretario regionale. Il modello di scheda e di verbale è predisposto dalla Commissione regionale.
3. Il verbale della riunione di circolo è trasmesso alla Commissione provinciale con la indicazione dei voti riportati da ciascun candidato, delle schede bianche, nulle e contestate.
4. Al termine delle Assemblee di Circolo ciascuna Commissione provinciale trasmette il risultato finale alla Commissione regionale.
5. La Commissione regionale comunica i candidati ammessi alla seconda fase del procedimento di elezione del Segretario regionale, specificando i tre candidati che hanno ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano conseguito il cinque per cento dei voti espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ricevuto il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno due province.

Art. 5

Elezione Segretario e Assemblea Regionale

1. Le candidature a Segretario regionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti della Assemblea regionale, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti.
2. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria.
3. L'Assemblea regionale è costituita da un numero di componenti pari ai membri dell'Assemblea Nazionale spettanti alla Campania moltiplicati per tre.
4. I collegi elettorali sono stabiliti dalla Commissione nazionale.
5. Le liste si depositano presso la Commissione regionale entro le ore **18 dell'11 febbraio 2019**.
6. Ciascuna lista deve indicare il candidato alla Segreteria regionale cui intende collegarsi, con l'accettazione del collegamento da parte del candidato stesso.
7. Le liste debbono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti del collegio.
8. Le liste possono contenere un numero minimo di candidati pari al cinquanta per cento degli eligendi e un numero massimo pari agli eligendi, rispettando il criterio dell'alternanza di genere.
9. Per l'assegnazione dei seggi si fa riferimento all'articolo del Regolamento nazionale.
10. Concluse le operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale, il risultato è immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale, la quale, dopo aver

acquisito tutti i verbali dei collegi, li trasmette alla Commissione regionale per le operazioni di calcolo e l'attribuzione dei seggi in applicazione analogica dell'articolo 9 del Regolamento Nazionale.

11. Al termine dei propri lavori, la Commissione proclama gli eletti all'Assemblea regionale.

12. I diritti e le modalità di voto sono quelli fissati dall'articolo 10 del Regolamento nazionale.

Art. 6

Proclamazione dei risultati e del Segretario

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali provinciali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 15 giorni.
2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea regionale e le relative modalità di voto, vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall'Assemblea.
3. Il Presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.
4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

Art. 7

Limiti di spesa e rendiconti

1. Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo di 15.000 euro per i candidati alla carica di Segretario regionale.
2. Entro il **3 aprile 2019** i candidati alla carica di Segretario regionale trasmettono alla Commissione regionale di Garanzia, personalmente o tramite il proprio mandatario, il rendiconto relativo al contributo e servizi ricevuti, alle spese sostenute ed agli impegni assunti nel periodo intercorrente dalla presentazione e accettazione della loro candidatura sino al giorno di celebrazione delle primarie.

3. I suddetti rendiconti devono evidenziare anche i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che hanno erogato contributi di importo superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
4. E' fatto obbligo di pubblicare sul sito del PD e sul proprio sito personale i rendiconti di raccolta fondi e di spesa. Non è consentito raccogliere fondi superiori alla spesa di previsione. Nel caso si verificano eventuali eccedenze, esse devono essere devolute a un fondo speciale centralizzato, destinato alle iniziative politiche del PD.

Art. 8

Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità delle anagrafi degli iscritti vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dall'accadimento oggetto di contestazione, alle Commissioni provinciali per il Congresso territorialmente competenti che decidono, in prima istanza, entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza, vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dalla notifica della decisione di primo grado, alla Commissione regionale di Garanzia, che decide entro le successive 24 ore.
2. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dall'accadimento oggetto di contestazione, alle Commissioni provinciali per il Congresso territorialmente competenti che decidono, in prima istanza, entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dalla notifica della decisione di primo grado, alle Commissioni regionali per il Congresso, che decidono in via definitiva entro le successive 24 ore.
3. Eventuali segnalazioni o contestazioni sull' ammissione o mancata ammissione di candidature a Segretario regionale e delle liste o di singoli candidati all'Assemblea regionale, sulle procedure di voto e scrutinio delle Primarie, vanno rivolte in prima istanza, entro il termine perentorio di 24 ore dall'accadimento oggetto di contestazione, alla Commissione regionale per il Congresso, che decide nelle successive 48 ore. In seconda istanza vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dalla notifica della decisione di primo grado, alla Commissione regionale di Garanzia, che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.

4. Le segnalazioni e i ricorsi devono essere presentati per iscritto, in modo quanto più possibile circostanziato, con la relativa documentazione allegata, utile al fine di comprovarne i contenuti e identificarne il presentatore.
5. Restano salve le competenze delle Commissioni di Garanzia territoriali e regionale, e della Commissione nazionale di Garanzia previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia.

Art. 9

Norme di salvaguardia

1. I candidati alla Segreteria e all'Assemblea regionale si impegnano:
 - a) a riconoscere i risultati delle Riunioni di Circolo e delle elezioni primarie, come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalla Commissione regionale di Garanzia;
 - b) a deferire all'atto dell'accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia, di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
2. La Commissione regionale per il Congresso interviene con apposite delibere, indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento.

Art. 10

Rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto si applicano in via analogica le norme del Regolamento Nazionale.